

CONFERENZA
EPISCOPALE
ITALIANA

DEI AGRICOLTURA DEI AEDIFICATIO

CIRCOLARE INTERNA DEL SEGRETARIATO PERMANENTE

Gennaio 1966

Numero 23

DALLA SANTA SEDE

1. Lettera di S. Em.za Reverendissima il Signor Cardinale
Carlo Confalonieri 3
2. Decreto della Sacra Congregazione Concistoriale 5
3. Statuto della Conferenza Episcopale Italiana 7

Dalla Santa Sede

Lettera di Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Carlo Confalonieri, Segretario della S. Congregazione Concistoriale, a Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Alberto Castelli, Segretario della C.E.I., in data 21 dicembre 1965, con la quale si comunica l'approvazione dello Statuto della Conferenza Episcopale Italiana.

SACRA CONGREGAZIONE
CONCISTORIALE

Roma, 21 dicembre 1965

Prot. N. 1029/53

Eccellenza Reverendissima,

Pervenne a suo tempo a questa Sacra Congregazione la stimata lettera n. 6862 del 9 novembre scorso, con la quale l'Eccellenza Vostra Rev.ma, per incarico del Comitato Direttivo di codesta Conferenza Episcopale, si compiaceva trasmettere per l'approvazione il nuovo Statuto della medesima.

Mi reco ora a premura di informare Vostra Eccellenza che il Santo Padre, nell'Udienza del 16 dicembre corrente, Si è benignamente degnato di approvare, *ad quinquennium experimenti gratia*, il suddetto Statuto.

Rimetto pertanto, qui uniti, all'Eccellenza Vostra il relativo Decreto Concistoriale e la fotocopia del testo approvato dall'Augusto Pontefice.

Nell'esprimere a Vostra Eccellenza il compiacimento di questo Sacro Dicastero per la diligenza con cui sono state eseguite le disposizioni conciliari in materia, con sensi di distinto ossequio mi professo

Di Vostra Eccellenza Rev.ma
aff.mo come fratello
C. Card. CONFALONIERI
Segretario

A Sua Eccellenza Rev.ma
Mons. ALBERTO CASTELLI
Arcivescovo tit. di Rusio
Segretario Generale della C.E.I.

SACRA CONGREGATIO CONSISTORIALIS

ITALIA

DE CONVENTUS EPISCOPORUM EIUSDEMQUE NORMARUM ADPROBATIONE

DECRETUM

Cum Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum Secundum summopere expedire censuisset ut ubique terrarum eiusdem Nationis Episcopi in unum coetum confluerent, ad animarum bonum provehendum, praesertim per apostolatus formas temporis necessitatibus accommodatas, Sacrorum Italiae Antistites, in consilium convenientes, Statuta Conferentiae Episcopalis confecerunt atque Apostolicae Sedi recognoscenda exhibuerunt.

Quapropter SS. mus Dominus Noster PAULUS, Divina Providentia PP. VI, de consilio infrascripti Cardinalis Sacrae Congregationis Consistorialis a Secretis, audita Sacra Congregatione pro Negotiis Ecclesiasticis Extraordinariis, in audientia diei 16 Decembris anno 1965, conventum Episcoporum Italiae, qui « Conferenza Episcopale Italiana » vulgo nuncupatur, libenti animo recognovit eiusque Normas, prout in adnexo exemplari continentur, ratas habuit et ad quinquennium experimenti gratia adprobare dignatus est, praesenti Consistoriali Decreto.

Contrariis quibusvis minime obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis Consistorialis, die 16 Decembris 1965.

C. Card. CONFALONIERI
a Secr.

STATUTO
DELLA
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

CAPITOLO I
NATURA E COSTITUZIONE DELLA C.E.I.

ART. 1

La Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) è l'unione dell'Episcopato Italiano, istituita, con l'approvazione della Santa Sede, per lo studio e la promozione dei problemi pastorali comuni, per le necessarie consultazioni, per il coordinamento delle attività pastorali e per le decisioni che le competono a norma del presente Statuto.

ART. 2

Sono Membri di diritto della C.E.I., con voto deliberativo: gli Arcivescovi e i Vescovi residenziali, i Prelati e gli Abbati Nullius, gli Amministratori Apostolici, i Vicari Capitolari, i Coadiutori, gli Ausiliari, gli Arcivescovi e Vescovi titolari che hanno una missione pastorale a carattere nazionale.

ART. 3

Il Nunzio Apostolico partecipa, ogni qual volta lo desidera, alle riunioni dell'Assemblea generale e del Consiglio di Presidenza.

ART. 4

Gli Organi della C.E.I. sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) la Presidenza e il suo Consiglio;
- c) le Commissioni e i Comitati Episcopali;
- d) il Segretariato Generale.

ART. 5

La nomina del Presidente e del Segretario Generale della C.E.I. è riservata al Santo Padre.

CAPITOLO II

ASSEMBLEA GENERALE

ART. 6

L'Assemblea Generale è il massimo Organo della C.E.I., di cui fanno parte tutti i nominati all'articolo 2.

ART. 7

I Membri della C.E.I. si riuniscono in Assemblea Generale ordinaria una volta all'anno. L'Assemblea Generale può essere convocata straordinariamente dal Consiglio di Presidenza per casi o problemi di eccezionale urgenza.

ART. 8

È dovere di tutti i Membri della Conferenza Episcopale di partecipare, con ogni diligenza, alle riunioni. I Membri che ne fossero impediti potranno farsi rappresentare da un delegato, scelto tra i Vescovi facenti parte della Conferenza Episcopale Italiana. Il delegato, oltre il proprio, non ha alcun voto deliberativo.

ART. 9

Il Presidente della C.E.I. dirige i lavori dell'Assemblea Generale, mentre la precedenza è regolata a norma del C.J.C.

ART. 10

L'Ordine del Giorno, preparato dal Consiglio di Presidenza viene comunicato per tempo al Nunzio Apostolico, affinché vi si possano includere eventuali desiderata della Santa Sede.

ART. 11

La competenza della C.E.I. si estende a tutte e sole le questioni riguardanti la Chiesa in Italia, purchè non si tratti di materia per natura sua o per superiore decisione riservata alla Sede Apostolica.

ART. 12

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale, in conformità alle norme del Diritto Canonico e in applicazione delle Costituzioni e dei Decreti Conciliari vanno prese a maggioranza dei due terzi, per quanto concerne le decisioni normative, e a maggioranza assoluta, con voto segreto per le elezioni.

ART. 13

Il Segretario Generale stende il Verbale delle riunioni che, firmato dal Presidente e controfirmato dal Segretario medesimo, viene inviato al Nunzio Apostolico per la trasmissione ai competenti Dicasteri della S. Sede, per conoscenza e in ordine ad eventuali osservazioni.

ART. 14

Le risoluzioni dell'Assemblea Generale saranno portate dal Segretario Generale a conoscenza dei Membri dell'Assemblea Generale.

ART. 15

Le risoluzioni dell'Assemblea Generale hanno forza di legge soltanto nei seguenti casi:

a) quando ciò è previsto dal diritto comune;

b) quando vi sia una particolare disposizione della Santa Sede impartita o motu proprio o su richiesta della Conferenza.

In detti casi la maggioranza richiesta è almeno dei due terzi dei Membri della Conferenza aventi voto deliberativo.

Le risoluzioni avranno valore dopo l'approvazione o la conferma della Santa Sede.

ART. 16

L'Assemblea Generale:

a) elegge il Vice Presidente e i Membri delle Commissioni;

b) costituisce, se necessario, nuove Commissioni;

c) esamina le questioni relative alla Chiesa in Italia;

d) approva il programma annuale predisposto dal Consiglio di Presidenza per il Segretariato, le Commissioni e i Comitati;

e) approva il bilancio annuale di tutti gli Organi della C.E.I.;

f) approva il contributo annuo da parte delle Diocesi.

CAPITOLO III CONSIGLIO DI PRESIDENZA

ART. 17

L'Assemblea Generale ha un Consiglio di Presidenza formato da un Presidente, da un Vice Presidente, dai Presidenti delle Conferenze Regionali, dal Vicegerente di Roma, dall'Ordinario Militare, dal Prelato Presidente della Consulta Nazionale dell'Apostolato dei Laici.

ART. 18

Il Presidente della C.E.I.:

a) rappresenta ufficialmente la C.E.I.;

b) forma, con il Vice Presidente e il Segretario Generale, la Presidenza della C.E.I.;

c) presiede il Consiglio di Presidenza;

d) presiede l'Assemblea Generale convocata su deliberazione del Consiglio;

e) mantiene i contatti fra il Consiglio di Presidenza e le Commissioni e i Comitati;

f) prende le deliberazioni straordinarie urgenti, che sottopone poi, per la ratifica, al Consiglio di Presidenza.

ART. 19

Il Consiglio di Presidenza:

a) delibera la convocazione ordinaria e straordinaria dell'Assemblea Generale;

b) sceglie e stabilisce gli argomenti dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale;

c) nomina il Segretario aggiunto per i problemi pastorali; il Segretario aggiunto per i problemi amministrativi e i Membri del Consiglio di Amministrazione;

d) nomina i responsabili degli Organismi Pastorali o di apostolato a livello nazionale, dipendenti dall'Episcopato Italiano;

e) propone la costituzione di nuove Commissioni e di nuovi Comitati;

f) approva l'istituzione di nuovi Uffici o l'utilizzazione di Uffici già esistenti, per la realizzazione del lavoro delle Commissioni o degli Organismi della C.E.I.;

g) approva i regolamenti interni delle Commissioni, dei Comitati Episcopali e degli Uffici;

h) approva le relazioni periodiche delle Commissioni e dei Comitati e dà volta per volta i mandati esecutivi.

ART. 20

Le decisioni del Consiglio di Presidenza vanno prese a maggioranza assoluta, se necessario con voto segreto.

ART. 21

Il Consiglio di Presidenza si riunisce ordinariamente tre volte l'anno.

CAPITOLO IV

COMMISSIONI E COMITATI EPISCOPALI

ART. 22

La C.E.I., per raggiungere le sue finalità di studio, di consultazione, di coordinamento si articola in Commissioni e Comitati.

ART. 23

Le Commissioni Episcopali sono costituite dalla C.E.I. per lo studio e la soluzione dei problemi di un campo determinato dell'azione pastorale della Chiesa in Italia.

ART. 24

I Comitati Episcopali sono organismi costituiti dal Consiglio di Presidenza per particolari esigenze.

ART. 25

Le Commissioni Episcopali e i Comitati Episcopali sono formati da almeno cinque Vescovi eletti dall'Assemblea Generale.

ART. 26

Ogni Commissione e ogni Comitato elegge il proprio Presidente e il proprio Segretario. In assenza del Presidente, presiede il Membro che, ai sensi del C.J.C. ha la precedenza sugli altri.

ART. 27

I compiti delle Commissioni e dei Comitati sono:

- a) studiare i problemi di loro competenza e prepararne note orientative e informative;
- b) proporre al Consiglio di Presidenza le risoluzioni da adottare;
- c) eseguire quanto viene espressamente loro affidato dal Consiglio di Presidenza.

ART. 28

Le Commissioni e i Comitati devono inviare il verbale di ogni riunione al Segretario Generale.

CAPITOLO V

SEGRETARIATO GENERALE

ART. 29

Il Segretariato Generale si compone di un Segretario Generale e di due Segretari aggiunti, uno per i problemi pastorali ed uno per i problemi amministrativi, ciascuno con annessi uffici tecnici con proprio regolamento.

ART. 30

Il Segretario Generale della C.E.I. è un Vescovo. Egli partecipa in qualità di Segretario a tutte le attività della Presidenza, del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea Generale.

ART. 31

Il Segretario Generale:

- a) presiede gli Uffici della Segreteria Generale;
- b) provvede all'attività delle Commissioni, dei Comitati Episcopali e di tutti gli Uffici della C.E.I.;
- c) prepara annualmente un rapporto dell'attività svolta da tutti gli organismi della C.E.I.;
- d) mantiene i contatti con i Segretari delle Conferenze Episcopali estere e delle Organizzazioni Internazionali.

ART. 32

L'Ufficio Pastorale, diretto dal Segretario aggiunto, assicura il collegamento delle attività pastorali nelle Commissioni, nei Comitati e negli Uffici da essi diretti.

ART. 33

L'Ufficio pastorale:

- a) provvede al lavoro di preparazione e di coordinamento dei documenti e delle posizioni in collaborazione con gli Uffici competenti;
- b) assicura il servizio di ricerca, documentazione, informazione e studio;
- c) comunica agli interessati gli orientamenti e le decisioni.

ART. 34

L'Ufficio amministrativo, diretto dal Segretario aggiunto, è assistito da un Consiglio di amministrazione.

ART. 35

L'Ufficio Amministrativo:

a) prepara i bilanci di previsione e presenta il consuntivo di tutti gli organismi amministrativamente dipendenti dalla C.E.I.;

b) provvede a coordinare ed incrementare le fonti di finanziamento;

c) riunisce periodicamente il Consiglio di amministrazione dietro mandato del Segretario Generale.

ART. 36

I finanziamenti per le attività della C.E.I. saranno assicurati:

a) da un contributo annuale da parte delle Diocesi, proposto dal Consiglio di Presidenza e approvato dall'Assemblea Generale;

b) da eventuali contributi di Enti e di privati.

ART. 37

Tutte le cariche della C.E.I. hanno la durata di tre anni. I titolari delle cariche previste nello Statuto sono rieleggibili.

ART. 38

Il presente Statuto, approvato dalla Santa Sede, non potrà essere modificato senza il suo consenso.

